



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Genova Dott.ssa Maria Giovanna DITO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa previdenziale N 2015/2020 promossa da:

CAMPOMENOSI CINZIA residente in Avegno e rappresentata e difesa dagli Avv.ti M Marando e A Castiglioni ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Legnano, come da mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede centrale in Roma, in persona del suo Presidente e legale rapp.te *pro tempore.*, rappresentato e difeso dall'Avv.to C Lo Scalzo per procura come da atti ed elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria

6R

RESISTENTE

OGGETTO: indennità di maternità volo

CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: si chiede di accertare il carattere discriminatorio dei criteri adottati dall'INPS per la liquidazione della indennità di maternità alla ricorrente, ordinando all'INPS la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione dei relativi effetti, condannandolo ad erogare alla ricorrente per tutto il periodo di maternità indicato in atti, l'importo di € 68,79 al giorno per un totale di € 6902,00 o meglio vista, oltre accessori di legge; in via subordinata si chiede di dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di maternità in misura pari all'80% della retribuzione, ai sensi dell'art. 23 d lgs 151/2001, con identica condanna; in via ulteriormente subordinata di dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della discriminazione subita, con condanna comunque alla corresponsione in suo favore della somma pari alla differenza tra l'indennità erogata e quella calcolata sull'80% della retribuzione globale di fatto del mese precedente all'astensione per maternità, moltiplicata per i mesi di assenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER INPS: si chiede di dichiarare la inammissibilità e infondatezza delle domande della ricorrente, anche per decadenza della domanda di adeguamento , in subordine rigettandola per infondatezza, con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato l'8.7.2020 CAMPOMENOSI CINZIA, premesso di aver lavorato quale assistente di volo per la Air Italy spa dal 2006, e dal 2008 a tempo indeterminato, beneficiando di due periodi di congedo per maternità dal 6.4.2016, per astensione anticipata dal lavoro al 7.7.2017 per la prima gravidanza e dal 1.10.2019 per la seconda, ha lamentato come l'INPS le avesse riconosciuto, per la prima maternità una indennità giornaliera pari a € 53,52 riferendo il calcolo al 50% della indennità di volo al marzo del 2016, e di € 59,56 per la seconda maternità, rapportata al

part time ma con riferimento alla indennità di volo integralmente calcolata, segnalando come prima del cambiamento dell'orientamento dell'Istituto fosse intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione a favore della tesi del non corretto computo dell'indennità in percentuale dimezzata.

La ricorrente, pertanto, richiamando i principi espressi in tale pronuncia, ha sostenuto il diritto al ricalcolo dell'indennità percepita ai sensi degli artt 22 e 23 dlgs 151/2001, ritenuti, nel caso, alla luce anche di una interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme e del diritto eurounitario, dovendosi pertanto considerare nella base di calcolo della indennità medesima tutti gli elementi costituenti la retribuzione del mese antecedente all'inizio del congedo obbligatorio, che ha quindi indicato, proponendo un conteggio delle differenze dovute, sostenendo, nel caso, la necessità di rimuovere il comportamento discriminatorio attuato e in modo diretto da parte dell'Istituto e concludendo conformemente.

Si è costituito in giudizio l'INPS contestando sotto ogni profilo, anche procedurale, per la mancata attivazione del giudizio nelle forme dell'art. 702 bis cpc, le domande di parte ricorrente, negando la sussistenza di un comportamento discriminatorio, eccependo l'intervenuta decadenza annuale ex art 47 dpr 639/70 e, comunque, la infondatezza dei ogni pretesa, anche sotto il profilo della quantificazione del dovuto, concludendo come in epigrafe.

La causa è stata trattata senza ritenuta necessità di istruttoria, anche a mezzo di trattazione scritta, disposta ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento del COVID 19 e, il 29.3.2021 trattenuta a decisione.

Alla luce della trattazione e della istruttoria svolta il ricorso proposto si ritiene infondato e non va, pertanto, accolto.

In via di premessa, si ritiene di evidenziare come la domanda proposta, pur avendo la ricorrente fatto riferimento anche al periodo di sua seconda astensione del lavoro per maternità, da intendersi ancora in corso al momento di proposizione del ricorso e rispetto al quale non pare aver avuto motivi di doglianza da prospettare (avendo ricevuto una indennità conforme ai parametri indicati) debba

intendersi riferita esclusivamente al primo periodo di maternità, decorrente dal 6 aprile 2016 e conclusosi il 7 luglio del 2017 (cfr doc 6 prod di parte ricorrente).

L'Istituto resistente ha a riguardo espressamente eccepito la intervenuta decadenza dall'azione ex art 47 dpr 639/70 (come definitivamente modificato dalla L 438/92) , da intendersi, con riferimento alla indennità di maternità, annuale, atteso che la prestazione rientra tra quelle a carico della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori dipendenti ex art. 24 L 88/89) e con decorrenza iniziale, dandosi atto che ciò che la ricorrente ha lamentato è solo la insufficiente liquidazione in suo favore di una indennità comunque erogatale, dal momento, peraltro, del riconoscimento della prestazione parziale, sempre ai sensi della predetta norma (sicuramente e ratione temporis, applicabile, nella sua attuale formulazione, al caso di specie, non ponendosi nell'ipotesi concreta, alcun problema di possibile retroattività delle modifiche alla stessa apportate)-

Premesso quanto precede, la difesa della ricorrente ha contestato la predetta eccezione sottolineando come l'azione proposta debba ritenersi diretta non a ottenere il pagamento, in misura maggiore a quanto corrisposto, di una indennità, ma a denunciare un comportamento discriminatorio, con una iniziativa diretta e individuale, a mezzo di un ricorso ordinario, finalizzata a ottenere la rimozione dei relativi effetti, con condanna al pagamento delle differenze risultanti, individuando così una causa petendi (la discriminatorietà di una condotta) e un petitum (l'accertamento della discriminazione e l'eliminazione delle conseguenze) del tutto diversi da quelli per cui, in materia previdenziale, la decadenza invocata potrebbe operare.

Sul punto è sicuramente principio generale da applicarsi anche nel caso di specie che la qualificazione di una domanda da parte del giudice debba tenere conto, nella complessiva valutazione delle difese di parte, della prospettazione scelta dall'interessato.

Ma è proprio in ragione di tale valutazione, condividendosi l'analisi svolta in analoga vicenda affrontata in tempi molto recenti dalla Corte di Appello di Torino, nella pronuncia richiamata dall'INPS nelle proprie difese, che si ritiene di dover concludere per la fondatezza delle osservazioni dell'Istituto resistente (cfr Corte di Appello di Torino, sentenza n 115/2021 del 10.3.2021).

Se infatti è sicuramente vero, come osservato anche nella predetta pronuncia, che una azione antidiscriminatorie introduce una domanda diretta a ottenere la rimozione degli effetti della dedotta discriminazione e non mirata a ottenere immediatamente il pagamento di una prestazione previdenziale, è altrettanto innegabile che, nella fattispecie concreta, come in quella esaminata dal collegio torinese, la prospettata discriminazione consiste esclusivamente nel riconoscimento parziale di una prestazione assunta come ingiustamente decurtata e come tale ottenuta, rispetto alla maggior misura alla quale l'interessata assume di aver diritto.

Anche in questo caso, sotto una etichetta risarcitoria, la ricorrente ha chiesto in apparente via mediata ma del tutto inscindibile rispetto all'oggetto della pretesa immediata (l'accertamento della condotta discriminatoria) una rimozione di effetti che altro non è che la riliquidazione di una prestazione che da quindi ed infatti, nella tesi e prospettazione di parte, il medesimo ed unico risultato dell'ottenimento della maggior somma di denaro con condanna dell'INPS alla relativa corresponsione. Nessun altro effetto e nessun altra rimozione sono prospettabili nel caso concreto, anche perché la pretesa condotta discriminatoria dell'INPS, nella fattispecie, non solo non è in corso, in quanto il periodo alla quale si riferirebbe è definitivamente concluso, ma è anche e palesemente cessata dal momento in cui, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, con riferimento alla seconda gravidanza, l'INPS ha liquidato una indennità conforme ai criteri proposti dalla lavoratrice medesima. Ciò premesso, per quanto la ricorrente abbia fatto formalmente riferimento ad un risarcimento, nel caso concreto, ciò che le sue difese hanno evidenziato è per contro una pretesa creditoria di natura previdenziale, diritto soggettivo, richiamando nuovamente la motivazione della sentenza prima richiamata, per il quale, normativamente, sono previsti specifici tempi di esercizio a pena di estinzione (trattandosi di decadenza, come noto, sostanziale). Un'azione antidiscriminatoria non potrebbe riportare quindi in vita un diritto estinto e, come si aggiunge con riferimento all'ipotesi esaminata, inibire effetti già esauriti, altrimenti si darebbe la possibilità ad una scelta individuale del rito, o comunque insita nella prospettazione apparente di una azione risarcitoria, di sanare retroattivamente una situazione ormai cristallizzata, con effetti anche superiori a quelli che in via straordinaria

l'ordinamento riconosce solo in alcuni, specifici casi (cfr, nuovamente, sul punto, la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Torino sopra richiamata).

Sotto diversa angolazione può altresì concludersi che la discriminazione dedotta con il ricorso in esame, depositato nel 2020, non possa sussistere in quanto riferita ad un diritto, assunto come leso, ormai da tempo estinto, non essendo stato esercitato dall'interessata entro un anno dal riconoscimento parziale della prestazione previdenziale al quale si riferisce, conseguentemente non sussistendo alcun presupposto per la verifica di un danno rispetto al quale richiedere, come avvenuto, un risarcimento.

Tutto quanto premesso e ritenuto, in via assorbente rispetto alle ulteriori questioni discusse tra le parti, il ricorso proposto si ritiene complessivamente infondato e va pertanto respinto

La peculiarità e sostanziale novità della questione ritenuta decisiva ai fini di causa, si ritiene giustifichi la compensazione integrale delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro

Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa

Respinge il ricorso

Compensa integralmente fra le parti le spese del processo

Genova, 26 aprile 2021

Il Giudice

Dott.ssa Maria Giovanna Dito